

Convenzione tra Provincia di Sondrio, Fondazione ProVinea "Vita alla Vite di Valtellina" ONLUS, Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese e Banca Intesa per la gestione di un fondo di rotazione finalizzato alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi preventivi di manutenzione del versante Retico terrazzato

TRA

Provincia di Sondrio, con sede a Sondrio in via XXV Aprile n. 22
codice fiscale n. 80002950147
rappresentata dal Dott. Daniele Moroni Dirigente del Settore Risorse Ambientali nato a il
domiciliato per la carica a Sondrio in Via Trieste n. 8
ed autorizzato al presente atto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 000 del 00 2005
E

Fondazione ProVinea "Vita alla Vite di Valtellina" ONLUS con sede a Sondrio in Via Romegialli n. 25
codice fiscale n. 93014480144
rappresentata dal Presidente sig. Domenico Triacca nato a Brusio (CH) il 21 gennaio 1943
domiciliato per la carica a Sondrio in Via Romegialli n. 25
ed autorizzato al presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2005
E

Banca Popolare di Sondrio con sede sociale a Sondrio in Piazza Garibaldi n. 16
codice fiscale n. 00053810149, iscritta all'albo delle banche al n. 842
rappresentata dal Dott. nato a il
domiciliato per la carica a Sondrio in Piazza Garibaldi n. 16
ed autorizzato al presente atto con del2005..
E

Credito Valtellinese con sede sociale a Sondrio in Piazza Quadrivio n. 8
codice fiscale n. 00043260140, iscritto all'albo delle banche al n. 489
rappresentato dal Dott. nato a il
domiciliato per la carica a Sondrio in Piazza Quadrivio n. 8
ed autorizzato al presente atto con del2005
E

Banca Intesa con sede sociale a Milano in Piazza Paolo Ferrari n. 10
codice fiscale n. 00799960158, iscritta all'albo delle banche al n. 5361
rappresentata dal Dott. nato a il
domiciliato per la carica a Sondrio in Via Piazzi n. 4
e autorizzato al presente atto con del2005

PREMESSO:

CHE la Giunta Provinciale con deliberazione n. 301 del 22 settembre 2003 ha approvato il riparto delle risorse finanziarie e gli interventi della seconda fase per il mantenimento in efficienza delle opere che caratterizzano i versanti della zona Retica;

CHE con il riparto approvato con atto sopra richiamato la Provincia ha istituito, tra l'altro, un fondo di rotazione di € 4.500.000,00 destinato a finanziare ulteriori interventi preventivi di manutenzione del versante Retico terrazzato;

CHE il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 79 del 27 dicembre 2004 ha approvato il regolamento per la gestione del fondo di rotazione in parola, individuando nella Fondazione ProVinea "Vita alla Vite di Valtellina" ONLUS, in seguito chiamata Fondazione ProVinea, il soggetto a cui affidare i compiti di promuovere l'iniziativa e di compiere l'istruttoria delle domande da ammettere ai benefici;

CHE il Consiglio Provinciale, sempre con medesimo atto ha individuato nella Banca Popolare di Sondrio, nel Credito Valtellinese e nella Banca Intesa, in seguito chiamati istituti di credito, gli istituti di credito con i quali stipulare gli accordi per la gestione del fondo in parola.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La premessa e gli atti ivi citati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

La Provincia di Sondrio mette a disposizione un fondo di rotazione destinato alla concessione di finanziamenti a tasso zero a favore di persone fisiche o giuridiche proprietari e/o conduttori di fondi, per la realizzazione di interventi preventivi di manutenzione che ricadono sul versante Retico terrazzato della provincia di Sondrio.

ARTICOLO 3

Al fondo è destinata la somma di € 4.500.000,00 (Euro quattromilionicinquecentomila/00) decurtate le somme destinate alla gestione del fondo stesso come meglio specificato nella deliberazione del Consiglio Provinciale N. 79 del 27 dicembre 2004.

Il fondo è trasferito agli istituti di credito in funzione delle modalità con le quali la Regione Lombardia trasferisce le risorse alla Provincia.

La Provincia assegnerà inizialmente a ciascun istituto di credito una dotazione di € 500.000,00 e si riserva di ripartire la somma rimanente del fondo tra i tre istituti di credito.

Il fondo è amministrato dagli istituti di credito in nome proprio e nell'interesse della Provincia.

ARTICOLO 4

La Provincia di Sondrio riconosce alla Fondazione ProVinea, per far fronte nel primo triennio alle spese di gestione e divulgazione dell'iniziativa, un contributo di € 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00) attingendo dalle risorse appositamente destinate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 301 del 22 settembre 2003, integrata dagli interessi eventualmente maturati che gli istituti di credito riconosceranno alla Provincia sulle giacenze.

Per gli anni successivi la somma da destinare alla Fondazione ProVinea per l'espletamento delle funzioni attribuite sarà determinata dalla Provincia previa verifica dell'efficacia dell'azione e dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 5

La Fondazione ProVinea è tenuta ad allestire apposito ufficio con proprio personale per espletare i compiti di gestione ed istruttoria delle richieste di finanziamento e non richiederà onere alcuno per l'istruttoria ai soggetti che presentano domanda di finanziamento.

ARTICOLO 6

La Fondazione ProVinea è tenuta a:

- predisporre apposito bando per le richieste di finanziamento che deve essere sottoposto a preventivo parere da parte della Provincia;
- raccogliere le domande e provvedere all'istruttoria da concludersi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, salvo sospensione dei termini per acquisire integrazioni;
- sottoporre le domande alla valutazione ed approvazione del Comitato Tecnico di cui all'articolo 9 del regolamento di gestione;
- trasmettere, al termine dell'istruttoria tecnica, la richiesta di finanziamento all'istituto di credito individuato dal beneficiario per la relativa istruttoria creditizia e la delibera di concessione;
- trasmettere alla Provincia l'elenco delle domande istruite favorevolmente corredate dal piano finanziario di rientro per la competente approvazione e ammissione ai benefici di legge;
- comunicare ai beneficiari e agli istituti di credito l'avvenuta assegnazione del finanziamento e l'importo concesso, nonché le modalità di erogazione del medesimo ivi compreso il piano di ammortamento;
- comunicare a tutti i richiedenti non ammessi l'esito dell'istruttoria e le motivazioni dell'esclusione;
- controllare e verificare la corretta esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento e trasmettere alla Provincia i relativi esiti;
- rendicontare alla Provincia, con cadenza annuale, il bilancio dell'attività svolta e le spese di gestione sostenute.

ARTICOLO 7

Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 9 del regolamento di gestione è nominato dalla Provincia ed è presieduto dal tecnico designato dalla Fondazione ProVinea.

Di ogni riunione del Comitato il Presidente redige e sottoscrive il verbale, unitamente al segretario, riportante le decisioni assunte.

Il Comitato è rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio Provinciale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti. La carica è gratuita e i componenti che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute decadono dall'incarico.

La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente a cui spetta anche il compito di redigere l'ordine del giorno.

Le convocazioni avvengono con qualunque mezzo con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. In caso di urgenza il comitato può essere convocato con un preavviso di 48 ore sempre con qualunque mezzo.

Il Comitato Tecnico si riunisce quando vi è almeno una domanda da esaminare, nonché ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza di almeno tre componenti e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La segreteria del comitato è assicurata dalla Fondazione ProVinea.

ARTICOLO 8

Per determinare la spesa ammissibile in ordine agli interventi ammessi a finanziamento, la Fondazione ProVinea dovrà adottare i parametri di seguito elencati e suddivisi per tipologia di intervento:

- sistemazione di rampe di accesso ai terrazzamenti: € 60,00 / mq (Euro sessanta/00) di rampe;
- sistemazione di scale: € 150,00 / mq (Euro centocinquanta/00) di scale;
- sistemazione di muri di sostegno: € 150,00 / mq (Euro centocinquanta/00);
- pulizia di incolti: € 1,00 / mq (Euro uno/00) di terrazzamenti, tale somma comprendente un intervento annuale per la durata di 5 (cinque) anni;
- ripristino di drenaggi e scoli di acque meteoriche: € 10,00 / ml (Euro dieci/00) di drenaggi e/o scoli, tale somma comprendente un intervento annuale per la durata di 5 (cinque) anni.

La Provincia si riserva di adeguare i parametri unitari di cui sopra in funzione del variare dei prezzi correnti per la realizzazione di tali interventi.

I costi unitari sopra riportati sono passibili di aumento in funzione del grado di difficoltà realizzativa dell'intervento preventivo di manutenzione dovuto all'accessibilità dei luoghi.

Grado e coefficienti di difficoltà sono i seguenti:

- bassa: coefficiente 1,00 (unovirgolazero);
- normale: coefficiente 1,25 (unovirgolaventicinque);
- media: coefficiente 1,50 (unovirgolacinquanta);
- alta: coefficiente 1,75 (unovirgolasettantacinque);
- elevata: coefficiente 2,00 (duevirgolazero);

ARTICOLO 9

L'inosservanza da parte dei beneficiari delle condizioni stabilite con il regolamento di gestione e con la presente convenzione, nonché degli impegni sottoscritti con la richiesta di finanziamento, comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione delle somme erogate, gravate dagli interessi legali maggiorati di due punti.

ARTICOLO 10

In caso di beneficiari che rinunciano totalmente o parzialmente al finanziamento concesso, questi dovranno restituire le eventuali somme già incassate non spettanti, gravate dagli interessi legali.

ARTICOLO 11

Eventuali variazioni degli interventi approvati e finanziati dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Provincia previo parere favorevole del Comitato Tecnico.

ARTICOLO 12

In caso di insolvenze dei beneficiari gli istituti di credito procederanno al recupero del credito mediante l'esercizio di tutte quelle azioni che gli stessi dovessero a loro giudizio ritenere utili o necessarie e ne danno comunicazione alla Provincia e alla Fondazione ProVinea.

ARTICOLO 13

La Provincia, per i rischi derivanti dai prestiti, nonché per l'istruttoria delle domande e l'incasso delle rate periodiche, riconosce agli istituti di credito un compenso omnicomprensivo dell'1% (unopercento) annuo sul capitale finanziato ed effettivamente erogato, da pagarsi in un'unica soluzione all'erogazione del finanziamento nei limiti fissati dal punto 6 della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 27 dicembre 2004. In caso di mancata erogazione o restituzione anche parziale del finanziamento gli istituti di credito dovranno restituire la quota del compenso non spettante in maniera proporzionale all'importo e al tempo.

Gli istituti di credito rendicontano annualmente alla Provincia ed alla Fondazione ProVinea le somme dovute per i compensi percepiti derivanti dai prestiti.

ARTICOLO 14

Gli istituti di credito riconoscono alla Provincia, sulle giacenze depositate in attesa dell'erogazione dei prestiti ai beneficiari per il capitale depositato presso di loro, un tasso creditore pari al valore del tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea diminuito di 0,70 punti.

Gli istituti di credito dovranno trasmettere trimestralmente alla Provincia il saldo del capitale depositato utilizzabile per i finanziamenti e il saldo degli interessi maturati non utilizzabili per i finanziamenti.

ARTICOLO 15

Gli istituti di credito una volta ricevuta la determina con l'elenco dei beneficiari da parte della Provincia procedono all'erogazione del finanziamento dandone comunicazione per conoscenza alla Provincia stessa. Gli istituti di credito non richiedono ai soggetti beneficiari onere alcuno.

ARTICOLO 16

Gli istituti di credito rendicontano annualmente alla Fondazione ProVinea per ogni singolo beneficiario i finanziamenti erogati con il residuo debito.

ARTICOLO 17

In caso di necessità la Provincia si riserva la facoltà di richiedere alla Fondazione ProVinea la rendicontazione dello stato di fatto, nonché qualsiasi documentazione atta ad accertare il corretto svolgimento dei compiti attribuiti e delle spese sostenute.

ARTICOLO 18

In caso di recesso unilaterale da parte di uno o più soggetti firmatari della presente convenzione, il saldo del fondo non ancora utilizzato con operazioni di finanziamento verrà messo a disposizione della Provincia.

Le somme provenienti dall'ammortamento di operazioni di finanziamento in essere saranno messe a disposizione della Provincia.

ARTICOLO 19

La presente convenzione resta in vigore per sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Fatte le opportune verifiche previste ai sensi dell'art. 10 del regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione N. 79 del 27 dicembre 2004 e riscontrata la validità dei risultati conseguiti, le parti concorderanno l'eventuale rinnovo della convenzione.

Sondrio li..... 2005

Per la Provincia di Sondrio
(Daniele Moroni)

Per la Fondazione ProVinea
(Domenico Triacca)

Per la Banca Popolare di Sondrio
(.....)

Per il Credito Valtellinese
(.....)

Per la Banca Intesa
(.....)

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approva quanto contenuto e stabilito dall'art. 18 della presente convenzione.

Per accettazione:

Per la Provincia di Sondrio
(Daniele Moroni)

Per la Fondazione ProVinea
(Domenico Triacca)

Per la Banca Popolare di Sondrio
(.....)

Per il Credito Valtellinese
(.....)

Per la Banca Intesa
(.....)